

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1361 del 07/03/2025
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - Ditta Rovereta S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n°32-34, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno" (punto 5.1 lettera a) b) c) d) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), "Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno" (punto 5.3 lettera a) paragrafo 1) 2) 3) all.VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg" (punto 5.5 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1416 del 07/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	FABIO RIZZUTO

Questo giorno sette MARZO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, FABIO RIZZUTO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - Ditta Rovereta S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n°32-34, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno" (punto 5.1 lettera a) b) c) d) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), "Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno" (punto 5.3 lettera a) paragrafo 1) 2) 3) all.VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg" (punto 5.5 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

L'INCARICO DI FUNZIONE

RICHIAMATE:

- la Legge n.56 del 7 aprile 2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale n.13 del 30 luglio 2015 e s.m.i, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56 del 7 aprile 2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n.130/2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore generale n.140/2022, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE;

VISTE le Direttive europee 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e 2010/75/UE e s.m.i. relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il D.Lgs. n.46 del 4 Marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTO il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare gli articoli: n°29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n°29-ter “Domanda di autorizzazione integrata ambientale”, n°29-quater “Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”, n°29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale”, n°29-octies “Rinnovo e riesame” e n°29-nonies “Modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

VISTO inoltre l’art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., il quale stabilisce in particolare che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell’articolo in esame;
- al comma 3-septies, le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell’art.184-ter;

VISTO inoltre il D.M. Ambiente del 21.04.2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro (REcer) di cui al sopracitato comma 3-septies dell’art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intenda assolta con la sola comunicazione al registro;

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 18 febbraio 2005”;

RICHIAMATE, altresì:

- la V^ Circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. n.59/2005 e della Legge Regionale n.21 del 11 ottobre 2004” di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59/2005” e sue successive modifiche ed integrazioni, disposte con Deliberazione di Giunta Regionale n.155 del 16/02/2009 e con Deliberazione di Giunta Regionale n.812 del 08/06/2009;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1113 del 17/08/2011, “Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)”;
- la Determinazione della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa n.5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del Portale IPPC – AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n.13/2015”;

RICHIAMATA infine la Del. G.R. n.1991/2003, che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria per gli impianti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Rovereta Srl con Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i., relativa all'installazione sita in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n°32-34, rientrante fra le attività di “*Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno*” (punto 5.1 lettera a) b) c) d) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), “*Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno*” (punto 5.3 lettera a) paragrafo 1) 2) 3) all.VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e “*Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg*” (punto 5.5 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA vigente presentata dal gestore della ditta in oggetto ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in modalità telematica tramite il Portale AIA della Regione Emilia-Romagna in data 16/12/2024 (Prot. Portale n. 7249/2024 – Prot. ARPAE n. PG/2024/228032 del 17/12/2024) e successivamente integrata in data 14/01/2025 (Prot. Portale n. 98/2025 – Prot. ARPAE n. PG/2025/7037 del 15/01/2025), a seguito di richiesta dello scrivente Servizio di completamento della documentazione presentata (nota Arpae n. PG/2024/231976 del 20/12/2024);

DATO ATTO che i tempi di cui all'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono da conteggiarsi a far data dalla presentazione della documentazione completa relativa alla comunicazione di modifica (ovvero a far data dal 14/01/2025);

DATO ATTO che, con la suddetta modifica, il Gestore della ditta Rovereta S.r.l. chiede l'autorizzazione alle emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e di quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, in adempimento alla norma transitoria di cui all'Art.3, comma 3, del D.Lgs. n.102/2020 (che prevede, fra l'altro, *che i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni (AIA) in esercizio al 28/08/2020, in cui le sostanze o le miscele pericolose sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentino una domanda di*

autorizzazione entro il giorno 1 gennaio 2025), ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del rinnovato Art.271, comma 7 bis, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i;

DATO ATTO che, come dichiarato dalla ditta nella Relazione tecnica, non è richiesto incremento dei quantitativi autorizzati, l'inserimento di nuove tipologie di trattamento, l'installazione di nuove emissioni in atmosfera, nuovi scarichi o nuove sorgenti sonore e che le modifiche richieste non hanno alcuna influenza in merito ai protocolli di produzione degli End of Waste autorizzati;

DATO ATTO che le modifiche richieste, ai sensi della normativa vigente in materia di AIA, sono da considerarsi NON sostanziali;

DATO ATTO che ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, in merito alla richiesta di modifica trasmessa dalla ditta in oggetto e richiamata in premessa:

- in data 16/01/2025, con nota Prot. n. PG/2025/8556, ha chiesto al Comune di Coriano, al Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL Romagna, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Rimini e ad Hera Spa - Direzione Acqua di inoltrare entro 15 giorni dal ricevimento della nota eventuali richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento e di rendere entro il termine di 30 giorni il parere sulle materie di propria competenza;
- in data 16/01/2025, con nota Prot. n. PG/2025/8620, ha chiesto al Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST la trasmissione, entro il termine di 30 giorni, del contributo istruttorio di propria competenza, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell'Allegato tecnico dell'AIA, nonché il parere inerente alle modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni nell'ambiente di cui all'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. n.152/2006; ha chiesto inoltre di trasmettere, entro 15 giorni dal ricevimento della nota, eventuali richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti necessari per la valutazione dell'intervento;

DATO ATTO che, in data 20/01/2025 (Prot. Vigili del Fuoco n. 838.20-01-2025, acquisito al Prot. ArpaE n. PG/2025/10790), il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Rimini, ha informato l'Autorità Competente che *“la documentazione tecnica prodotta si riferisce, esclusivamente, all'istanza di modifica non sostanziale di AIA e non analizza se tali modifiche possano costituire un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio o possano configurarsi come modifiche non sostanziali ai fini della sicurezza antincendi. Premesso quanto sopra, per gli aspetti di sicurezza antincendio, in caso di modifiche che costituiscano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, devono essere attuate le procedure previste al comma 3 dell'art. 3 e ai commi 6 e 7 dell'art. 4 del DM 7/08/2012. Qualora le modifiche siano considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio (comma 8 dell'art. 4 del DM 7/08/2012) esse devono essere documentate al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 del DPR n. 151/2011)”. In ultimo, si rappresenta che per tale attività (stoccaggio rifiuti) il Titolare dell'attività è tenuto ad applicare quanto previsto nel Decreto Ministeriale 26 Luglio 2022 (in vigore dal Novembre 2022) recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2022, nei tempi previsti per le attività esistenti come regolamentato al comma 1 dell'art.5 del DM in parola”;*

DATO ATTO che il Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST, con nota interna Prot. n. PG/2025/17328 del 29/01/2025, ha trasmesso all'Autorità Competente la

Relazione Tecnica di competenza, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell'Allegato tecnico dell'AIA;

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Coriano, del Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL Romagna e di Hera Spa - Direzione Acqua in merito alla richiesta di modifica;

DATO ATTO che il paragrafo C1.1 - Inquadramento Ambientale e Territoriale fa riferimento alla documentazione prodotta dal gestore in occasione del riesame di cui alla DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022;

ACQUISITA agli atti l'iscrizione, con scadenza al 16/10/2025, della ditta Rovereta S.r.l. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa pubblicato dalla Prefettura di Rimini (cosiddetta "white list"), istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 e ss.mm., equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta;

ACQUISITA agli atti l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria relative all'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio della presente Provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e s.m.i., è stata acquisita (PG/2025/38013 del 27/02/2025) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante e gestore dell'impianto della Società Rovereta S.r.l., con cui si è provveduto alla trasmissione del seguente numero seriale identificativo della marca da bollo (del valore di € 16,00): 01230173371928 con data di emissione 14/10/2024;

CONSIDERATO che, sulla base dei pareri e dei contributi istruttori pervenuti allo scrivente Servizio, l'Autorità Competente ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini può procedere all'aggiornamento dell'Allegato A "*Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" del Provvedimento di AIA n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è la Dott.ssa Claudia Ozzi dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con D.D.G. di ARPAE n.26 del 13/03/2024, compete al sottoscritto incarico di funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. di ARPAE n.106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del SAC Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con DDG n.124 del 19/12/2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.26/2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364/2024 del 17/05/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di modificare l'**Allegato A** "*Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" del Provvedimento di AIA n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i., per l'installazione sita in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n°32-34, rientrante fra le seguenti attività di cui all'VIII - Parte II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.:
 - 5.1 Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
 - a) trattamento biologico;
 - b) trattamento fisico-chimico;
 - c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
 - d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
 - 5.3 Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:
 - a) trattamento biologico;
 - b) trattamento fisico-chimico;
 - c) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
 - 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;
2. la presente Autorizzazione consente la prosecuzione delle attività indicate al precedente Punto 1 (5.1, 5.3 e 5.5 di cui all'VIII - Parte II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.) per i seguenti quantitativi massimi di rifiuti autorizzati:
 - è ammesso alle operazioni di recupero (R3, R5, R12) e smaltimento (D8, D9, D13, D14), i quantitativi massimi di rifiuti fino ad un massimo di 208.000 t/anno;
 - è ammesso alle operazioni di recupero (R3, R5, R12) e smaltimento (D8, D9, D13, D14), un quantitativo di rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 140.000 t/a, incluso nel quantitativo di cui al punto precedente;

- è ammesso al deposito preliminare (D15) / messa in riserva (R13), un quantitativo complessivo di rifiuti fino ad un massimo di 8.980 tonnellate (pari a 6.762 m³);
- sono ammessi alle operazioni di recupero (R3, R5, R12, R13) e smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15), comunque nel rispetto dei quantitativi massimi di cui ai punti precedenti, per ogni singola linea i quantitativi massimi indicati nella seguente tabella:

TRATTAMENTI	QUANTITATIVO
Attività 1 - Trattamento chimico-fisico (D9-D13-R3-R12)	110.000 t/anno
Attività 2 - Bioremediation (D8-D13-R5-R12)	86.000 t/anno *
Attività 3 - Soil washing (R5-R12)	
Attività 4 - Operazioni manuali di cernita/selezione, bonifica/lavaggio, pressatura (D9-R12)	12.000 t/anno
Attività 5 - Ricondizionamento preliminare R12-D14)	
Attività 6 - Deposito preliminare (D15)/messa in riserva (R13)	8.980 tonnellate **
Attività 7 - Raggruppamento preliminare (D13)	***

* I quantitativi di rifiuti ammessi al trattamento di Bioremediation e Soil Washing non superano le 86.000 ton/anno, come somma dei due trattamenti.

** I quantitativi ricomprendono anche i rifiuti autoprodotti in quanto l'azienda ha rinunciato al deposito temporaneo.

*** Quantitativo compreso nel massimale di cui all'attività 1 di trattamento chimico fisico.

3. di stabilire che la ditta debba ottemperare a quanto riportato nel parere rilasciato dai Vigili del Fuoco prot. n. 838.20-01-2025, acquisito al protocollo di ARPAE al n. PG/2025/10790 del 20/01/2025 e richiamato in premessa;
4. di fare salvi tutti gli altri elementi, indicazioni e disposizioni contenuti nel Provvedimento di AIA n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i, se non diversamente disposto dal presente provvedimento;
5. di fare salvi gli allegati B-C1-C2-C3 del Riesame di AIA di cui al Provvedimento n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022;
6. di fare salvi i suballegati A1 e A3 della modifica non sostanziale di AIA di cui al Provvedimento n. DET-AMB-2024-4912 del 11/09/2024;
7. di fare salvi le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
8. di fare salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale;
9. di stabilire che la ditta presenti, entro 90 giorni dal rilascio della presente modifica di AIA e a pena di revoca dell'Autorizzazione in caso di inadempienza, l'appendice alla polizza n. 01.000060164 del 25.11.2022 e s.m.i., emessa da S2C SPA Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, già prestata ai sensi della D.G.R. n.1991/2003, riportante l'emissione del presente Provvedimento;

10. di stabilire che il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
11. di individuare nell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento;
12. di trasmettere, ai sensi della Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico MSN 810 del 03/05/2011, copia del presente atto alla ditta in oggetto, al Comune interessato, al Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL Romagna, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Rimini, ad Hera Spa - Direzione Acqua e, per opportuna conoscenza, al SUAP del Comune di Coriano;
13. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
14. di stabilire che copia del presente Provvedimento dovrà essere conservata presso il sito in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e mostrata, su richiesta, alle competenti autorità di controllo;
15. di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;
16. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente Provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs n.33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
17. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il Responsabile dell'Unità
Autorizzazioni complesse ed Energia
Ing. Fabio Rizzuto
(documento firmato digitalmente a norma di Legge)

Allegato A: “CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE”

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.